

Sintesi parlamentare n. 6/C della settimana dal 7 febbraio all'11 febbraio 2011

14 Febbraio 2011

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- **DDL su “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri” ([DDL 3921/C](#)).**

L’Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Bilancio.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 5

Viene previsto che la Commissione da istituire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il compito di valutare le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese è tenuta a trasmettere, non più direttamente alle Camere ma al Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sei mesi dalla sua costituzione, una Relazione in cui dà conto dell’attività svolta.

Emend. 5.100 a firma della Commissione

Art. 7

Viene modificato l’art. 30 della L. 196/2009 sulla disciplina delle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente con la previsione di una proroga da 12 a 18 mesi del termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Analogamente viene previsto con riferimento all’esercizio della delega al Governo per il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 49 della L. 196/2009.

Emend. 7.100 a firma della Commissione

[Scheda emendamenti in Aula](#)

Il provvedimento contiene modifiche alla L. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e di avvio, a partire da gennaio 2011, del semestre europeo.

Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la [Sintesi n. 5/2011](#).

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **DDL su “Disposizioni in favore dei territori di montagna” ([DDL 41/C ed abb.](#)).**

La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo unificato predisposto in corso d'esame.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 4

Viene consentito ai Comuni montani di affidare i lavori di importo fino a 1.000.000 euro con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 57, c. 6, del Dlgs 163/2006 (Codice appalti pubblici), con invito rivolto ad almeno dieci soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Viene, altresì, previsto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento venga pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 122, entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva, e con l'indicazione dell'impresa aggiudicataria, dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta.

Emend. 4.4 a firma del Relatore

Scheda emendamenti in Commissione

Il testo approvato – che è volto a salvaguardare e a valorizzazione le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani a garanzia della qualità della vita dei soggetti e dei nuclei familiari residenti – prevede in particolare:

- misure per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati, tra cui, l'istituzione di un apposito Fondo nazionale volto, tra l'altro, a finanziare progetti di valorizzazione di risorse energetiche e idriche e di sviluppo del sistema turistico;
- disposizioni in materia di lavori pubblici, disciplinando la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale (per una quota non superiore al 70% dell'importo complessivo) mediante risorse derivanti dalla emissione di specifiche obbligazioni;
- usi civici in montagna;
- interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 504/1992, per cui non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

Il disegno di legge passa ora all'esame dell'Aula.